

INPS, regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

Con [circolare n° 55 dell'8 aprile 2021](#), INPS rende noto di aver adottato il nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che ha recepito le modifiche normative alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) introdotte [dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120](#) (c.d. decreto Semplificazioni).

Nella **Tabella A allegata al Regolamento** sono individuati i termini per l'emanazione del provvedimento, nonché il relativo responsabile per i procedimenti per i quali, in assenza di specifiche diverse previsioni normative, sono stati fissati i termini procedurali di conclusione superiori a quello di trenta giorni, fissato come ordinario dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990.

INPS illustra nella circolare 55 le modifiche e le innovazioni più significative contenute nel Regolamento che si applica *“ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d'ufficio; sono esclusi, come nella previgente disciplina, quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di lavori, servizi e forniture”*.

Inoltre, sono esclusi i procedimenti amministrativi *“nei quali i beneficiari sono selezionati a seguito di procedure oggetto di specifici bandi di concorso, soggette a vincoli finanziari e graduatorie; si fa riferimento, in particolare, alla concessione di benefici a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il comma 3 del medesimo articolo 1 del Regolamento è stato, infine, riformulato in maniera più ampia prevedendo l'esclusione per tutti i procedimenti per i quali i termini di*

conclusione siano previsti da fonte legislativa o regolamentare anche interna all'Istituto ".

Il Regolamento disciplina i vari aspetti dei procedimenti: la durata, la decorrenza dei termini, la comunicazione di avvio, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la sospensione del termine, l'attività consultiva, il termine finale del procedimento, il risarcimento danni.

Tra i procedimenti citati nella tabella A del Regolamento ovviamente anche quelli relativi al riconoscimento dell'**invalidità civile** e al pagamento delle provvidenze economiche derivanti dall'invalidità civile (per questi i termini sono rispettivamente di 45 giorni dal momento della ricezione del verbale di visita e 45 giorni dalla ricezione della domanda amministrativa completa di modello AP70 compilato).

<https://www.aipd.it/site/inps-regolamento-per-la-definizione-dei-termini-di-conclusione-dei-procedimenti-amministrativi/>